

COMUNE DI PORDENONE  
BOZZA DI CONTRATTO PER LA  
CONCESSIONE DI PORZIONE DI LOCALE AD USO SPORTELLINO BANCARIO AUTOMATICO  
(BANCOMAT) PRESSO LA SEDE COMUNALE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ (\_\_\_ . \_\_. \_\_\_\_), il Comune di Pordenone (C.F. n. 80002150938) rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 64, che agisce in nome e per conto del Comune di Pordenone ai sensi dell'art 61 dello Statuto Comunale, in virtù del decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_ nonché in esecuzione della propria determinazione n. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato come "Comune";

**concede**

a \_\_\_\_\_ con sede Legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in seguito indicata come "Concessionario", rappresentata per il presente atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, che accetta, una porzione di locale ubicata al piano terra del Palazzo Municipale di piazzetta Calderari, 1, ad uso Sportello Bancario Automatico.

**ART. 1**

Il Comune concede al Concessionario una porzione del locale ubicato al piano terra del Palazzo Municipale di piazzetta Calderari n. 1 (m2 5,30 circa) ad uso Sportello Bancario Automatico (Bancomat), meglio individuata nell'allegata planimetria (allegato 1) che, firmata dalle Parti, è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dovranno essere rispettate la seguenti caratteristiche e prescrizioni:

1. per collocare lo sportello bancomat potrà essere forata la parete esterna indicata, sottostante la finestra (vedi allegate foto n. 1 e 2) con davanzale a quota 1,80 m, senza che vengano apportate ulteriori modifiche alla facciata oltre il foro minimo necessario. Il predetto intervento, rientrando tra quelli previsti dall'art. 16 della L.R. 19/2009, può essere realizzato in regime semplificato di attività edilizia libera. Poiché l'immobile ricade in ambito di interesse paesaggistico, la modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore dell'edificio sono soggetti al preventivo ottenimento dell'autorizzazione

paesaggistica semplificata (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004). La predetta richiesta è stata inoltrata dall'amministrazione comunale in data 17.10.2016. Nel corso del relativo procedimento, l'ufficio urbanistica - edilizia privata, deve acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio ed il parere della competente Soprintendenza (di natura vincolante). Il presente contratto diverrà efficace solo dopo l'emissione del provvedimento di autorizzazione, adottato dal predetto ufficio entro 60 giorni dalla richiesta (salvo eventuali richieste di integrazioni e del tempo intercorrente tra la trasmissione e la ricezione degli atti da parte del Comune e della Soprintendenza), nel caso di autorizzazione con prescrizioni al rispetto delle stesse, o al maturare del silenzio assenso.

2. la medesima autorizzazione dovrà essere ottenuta dal concessionario al termine del contratto, per il ripristino dello stato dei luoghi;
3. restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli ulteriori adempimenti nonché la realizzazione dei lavori;
4. qualora il concessionario lo ritenesse necessario potrà essere realizzato, a sua cura e spese, un vano tecnico per il contenimento delle apparecchiature bancomat interne; tale vano dovrà essere preferibilmente senza chiusura verso l'alto ma realizzato con due pareti in cartongesso di altezza 2,40 m di colore bianco e con porta di accesso scorrevole a scomparsa laccata bianca, come da planimetria allegata. La realizzazione di tali opere dovrà essere previamente concordata con l'ufficio Edilizia Amministrativa;
5. il termosifone ad oggi presente in atrio verrà rimosso in tempo utile all'installazione dello sportello bancomat a cura della U.O.S. Edilizia Amministrativa;
6. se ritenuto opportuno dal concessionario, le due finestre presenti negli spazi oggetto di concessione potranno essere inibite all'apertura, a cura dell'Amministrazione comunale eliminando le maniglie presenti;
7. non potrà essere modificato l'impianto di illuminazione esistente;

8. dovrà essere realizzata, a cura e spese del concessionario, apposita linea di alimentazione elettrica per le apparecchiature da installare con derivazione dal quadro esistente nel vano di scantinato sottostante, realizzando un interruttore dedicato;
9. il concessionario potrà realizzare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e a propria cura e spese, eventuale apposita linea telefonica/linea dati necessaria per le apparecchiature da installare, con canalizzazioni a vista, senza realizzare tracce sulla muratura e sulla pavimentazione esistente; restano a suo carico la richiesta di attivazione al gestore telefonico, la messa in opera e la gestione economica della linea stessa (spese fisse, canoni e consumi);
10. dovranno essere realizzate, a cura e spese del concessionario, tutte le opere edili richieste per il fissaggio a vista degli apparecchi necessari per l'installazione dello sportello bancomat sulle strutture esistenti, i collegamenti o connessioni elettrici agli apparecchi, le prove di corretto funzionamento e controllo della corrispondenza dei collegamenti, l'eventuale stuccatura e tinteggiatura delle pareti per il ripristino delle condizioni iniziali del luogo oggetto d'intervento.

Il Comune, inoltre, concede il diritto di accedere alla superficie concessa per la manutenzione di tale impianti ed il rifornimento del contante nei giorni e negli orari di apertura della sede comunale.

## **ART. 2**

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Pordenone da ogni e qualsiasi responsabilità di custodia dell'immobile concesso e di quanto contenuto o installato al suo interno.

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile di proprietà comunale e solleva il Comune di Pordenone da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'impianto installato e/o del suo utilizzo.

Il Concessionario si impegna a ristorare l'Ente di ogni danno, qualsiasi sia la natura e la

causa, che dovesse derivare dall'uso dell'immobile concesso.

### **ART. 3**

La presente concessione avrà durata di sei anni con decorrenza dall'efficacia del presente contratto.

Il Concessionario ha l'onere di richiedere a propria cura e spese ogni titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere e per il loro mantenimento ed esonera espressamente il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa al mancato rilascio degli stessi.

### **ART. 4**

Il Concessionario nel mantenimento dell'impianto si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni in essere o che saranno previste dai vari servizi comunali competenti e/o da altri Enti aventi titolo.

### **ART. 5**

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 700,00 (Euro settecento//00), suddiviso in rate annuali anticipate, da corrispondersi per la prima rata entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, e per le rate successive con uguale cadenza annuale. Il canone del primo anno dovrà essere corrisposto al netto dell'importo di € 70,00 versato a titolo di deposito cauzionale.

Il versamento andrà effettuato con bonifico bancario presso:

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 19 – 33170  
PORDENONE – c/c 406632/89 Codice IBAN IT08I0533612500000040663289.

o bonifico postale presso: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599

intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN  
IT55W0760112500000012582599.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi in ragione del tasso legale in vigore.

Il canone sarà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno senza che il Comune ne faccia richiesta. Verrà presa a riferimento la variazione ISTAT dell'indice FOI del mese di sottoscrizione del contratto, nella misura del 75% (settantacinque per cento), rispetto all'anno precedente.

Il concessionario è inoltre tenuto, senza che il Comune ne faccia richiesta, al rimborso dei consumi di energia elettrica quantificati nella somma forfetaria di €. 200,00 annui, entro la medesima data per il pagamento del canone.

#### **ART. 6**

La porzione di immobile data in concessione sarà utilizzata dal Concessionario per l'installazione di uno sportello bancomat al piano terra del Palazzo Municipale, sito in Piazzetta Calderari, 1. Al Concessionario è fatto divieto di utilizzare il bene per scopi diversi da quelli per i quali la concessione è assentita.

E' vietato al Concessionario cedere la presente concessione o subconcedere la porzione dell'immobile a terzi.

#### **ART. 7**

Al concessionario è data facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento dandone avviso al Comune mediante raccomandata A.R o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il Comune potrà revocare la concessione per esigenze di carattere pubblico, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Il Comune potrà revocare, inoltre, la presente concessione a seguito dell'invio di diffida ad adempiere con preavviso di 30 (trenta) giorni, da inviarsi alla sede legale del concessionario anche per una sola infrazione ad una qualsiasi delle clausole di cui al presente atto.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge, alla rimozione dell'impianto installato ed al ripristino dell'immobile concesso in uso salva la facoltà del Comune di accettare lo stato di fatto esistente. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, previa diffida, a spese del concessionario e con l'addebito del maggior periodo goduto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

E' in ogni caso esclusa qualunque forma di indennizzo anche a titolo di risarcimento del danno a favore del concessionario in caso di revoca anticipata della concessione.

#### **ART. 8**

Il Concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà aver già provveduto, previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge, a propria cura e spese, alla rimozione dell'impianto installato ed al ripristino dell'immobile concesso in uso salva la facoltà del Comune di accettare lo stato di fatto esistente.

Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere a quanto previsto al comma precedente, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, previa diffida, a spese del concessionario e con l'addebito del maggior periodo goduto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ART. 9**

Il Concessionario presenta adeguata polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio connesso alla presenza dell'impianto nonché all'attività svolta esonerando, pertanto, il Comune da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che l'impianto stesso potrà arrecare a persone e/o a cose, sia di proprietà del Comune stesso che di terzi nonché dai rischi connessi alla tipologia di attività svolta. Tale polizza assicurativa (RCT di massimale minimo di 3.000.000,00 €) sarà mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Inoltre il Concessionario rimane responsabile di tutti i danni e i rischi comunque connessi alla attività svolta e alla presenza dell'impianto su proprietà comunale, anche derivanti da fatti di terzi. Il concessionario infine si obbliga a garantire e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi comunque connessa alla presenza dell'impianto su proprietà comunale. Il Concessionario non potrà richiedere alcun indennizzo, od intervento di altra natura, al Comune per eventuali danni provocati da qualsivoglia evento o da terzi estranei al presente rapporto.

#### **ART. 10**

Il Concessionario autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 c.d. Codice della Privacy e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 11**

Il presente atto, redatto in triplice originale, sarà sottoposto alla registrazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente con pagamento in unica soluzione per l'intero periodo a spese del concessionario.

### **ART. 12**

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 13**

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:

il Comune : 33170 PORDENONE – C.so V. Emanuele II, 64

il Concessionario :

Per quanto non previsto espressamente dalla presente concessione si richiamano le vigenti disposizioni di legge.

Pordenone,

Il Comune

Il Concessionario

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 22/11/2016 13:48:35

IMPRONTA: 6A200B70AFB28DA490801A943CBEC148599E46CC9B619737FECA3B985ED5230C  
599E46CC9B619737FECA3B985ED5230C900BD42CF9F25950C4BA29C2C49DA6A5  
900BD42CF9F25950C4BA29C2C49DA6A58DD7F7B7162AE835DD87F8BADD8C00F6  
8DD7F7B7162AE835DD87F8BADD8C00F655440054596E2A870CD91708D0F1E869